



D'Ordine del Regio Sig. Commissario del Fiume Olona, così instando il Regio Fisco, e con espressa riserva di agire alla condanna nelle pene incorse, e da incorrersi contro gl'infrastritti Particolari, possessori, ed altri, de' Molini, e Bocche, e come abbasso &c. inerendo pure a gli Ordini, Nove Costituzione, e Gride pubblicate, ed all'istanza fatta dalli Utenti Inferiori dell'acque del detto Fiume Olona in una loro comparizione del giorno 15. Giugno, anno corrente 1725., della quale nelli atti &c., e successiva Visita fatta dal detto Sig. Commissario Ingegnere, e Cancelliere delli giorni 13. 14. 15. 16. e 27. 28. Luglio. S'avvisano gl'infrastritti Padroni rispettivamente de' Molini, e Bocche, perchè nel termine di giorni otto, doppo l'intimazione del presente, debbano con effetto aver rispettivamente fatto rialzare esse Bocche, e rifare le porte, ed aggiustare le spalle, e foglie rispettivamente d'esse Bocche, e ridurre la lor foglia del nervile de' loro Molini nel modo come d'abbasso, con anche aver fatto le dovute spazzature del Cavo dell'Olona, con levare qualunque impedimento, o gerratosi in vicinanza delle Chiuse de' rispettivi loro Molini, che delle Bocche, ed in qualunque altro sito, giusta la disposizione delle Nove Costituzione, Ordini, e Gride *servatis servandis*, e tutto ciò con l'affistenza del detto Regio Sig. Commissario, Cancelliere, Ingegnere, e Campari del Fiume sudetto, altrimenti passato detto termine, e non eseguito quanto sopra, si andrà, ciò non ostante su'l fatto, e si faranno fare le sudette, ed altre infrastritte operazioni, ed il tutto in qualunque caso, sempre à spese de' Padroni, e possessori delle rispettive Bocche, e Molini, e se le farà fare ogni opportuna esecuzione reale &c. in forma della Regia Ducal Camera, senz' altro avviso &c., avvertendo anche, che si procederà irremissibilmente contro de' contumaci, e renitenti alle pene cominate &c., e dell'intimazione del presente si darà piena fede alla relazione di qualunque pubblico servitore &c.

Dat. Mediolani die 8. Augusti 1725.

Li Nomi, e Cognomi de' detti Padroni, e possessori di dette Bocche, e Molini, come sopra, sono li seguenti, cioè.